

CONVENZIONE PER IL TAGLIO ERBA- FIENAGIONE 2021- 2022

Rep_____

L'anno 2021, addì_____ nel mese di_____, presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara

Tra

a) la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, nella persona della dott.ssa Rosaria Mencarelli, direttore della predetta SABAP-CH-PE, nata a S. Giustino (PG), il 06 maggio 1955, C. Fiscale MNCRSR55E46H935Q

e

b) Nome e dati azienda/coltivatore diretto _____

PREMESSO:

- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara ha stabilito di procedere alla concessione in uso temporaneo di terreni siti nel comune di Massa d'Albe (Aq), loc. Alba Fucens, dei quali ha disponibilità, finalizzata alla raccolta di fieno, in modo da assicurare l'ordine e la pulizia delle aree, la tutela dei beni presenti nonché la prevenzione del pericolo di incendi;

- che si rende necessario, pertanto, disciplinare l'affidamento dell'incarico relativamente alle incombenze a carico di_____

ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse di questo disciplinare e le considerano parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, come sopra identificata e rappresentata, affida a_____ a titolo gratuito e senza oneri a carico della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, le lavorazioni agrarie-limitatamente al taglio del fieno- della seguente area: _____

ART. 3 SCOPO

Scopo della convenzione è quello di garantire l'ordine, la pulizia ed il giusto decoro delle aree di proprietà comunale, favorendo la partecipazione dei cittadini (Associazioni o Aziende Agricole), una corretta fruizione del bene pubblico stesso, l'utilizzo dell'erba tagliata, nell'ottica della riduzione dei costi a vantaggio della collettività.

La concessione sarà accordata per lo svolgimento di attività non in contrasto con l'interesse pubblico, esercitabili liberamente in modo da non recare danni alla flora ed alla fauna presenti nelle aree e secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

La concessione non potrà in alcun modo costituire servitù a carico del bene concesso, né il Concessionario potrà instaurare un qualsiasi diritto reale.

ART. 4 - DURATA

L'affidamento ha la durata per le intere stagioni agrarie 2021/2022 - maggio/novembre - e avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga a compiere, con personale e mezzi propri:

1. N: ____ tagli del fieno e asporto del prodotto risultante a seguito del taglio dell'erba e delle lavorazioni successive per l'essicazione della stessa;
2. Il Concessionario sarà tenuto a tenere pulita l'area ed a garantire il numero di tagli dell'erba sufficienti allo scopo, non inferiori a due, e comunque come indicati nella concessione amministrativa. I tagli potranno essere effettuati con mezzi idonei, il prodotto risultante a seguito del taglio e delle successive lavorazioni per l'essicazione dello stesso dovrà essere asportato;
3. Il Concessionario dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, tutte le leggi e regolamenti in materia di sicurezza, igiene e sanità pubblica, esonerando la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara da qualsiasi responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose.
4. Al concessionario sono a carico tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto.
5. Il Concessionario effettuerà il servizio a titolo gratuito e si intende compensato di qualsiasi avere o pretesa dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, potendo disporre del fieno che sarà ottenuto a seguito della lavorazione agricola effettuata.
6. Il Concessionario assume in modo esclusivo, diretto e totale rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione delle lavorazioni di cui alla presente Convenzione a tal fine ha presentato Polizza RC aziendale in corso di validità n.____ del rilasciata da____ per una copertura di __€ 500.000,00
7. È comunque esclusa qualsiasi responsabilità di Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara nei confronti di terzi in dipendenza di fatti inerenti o connessi alla gestione delle prestazioni in parola.
8. La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara potrà esercitare in ogni momento, avvalendosi del proprio personale tecnico, verifiche presso i luoghi interessati dall'attività agricola inerente il taglio del fieno.
9. Eventuali collaboratori impiegati dal Concessionario non determineranno in alcun modo rapporti di dipendenza con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, essendo alle esclusive dipendenze e sotto la diretta responsabilità del concessionario stesso.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara. La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara vigilerà affinché gli interventi siano eseguiti dal concessionario nel modo più consono, al fine di assicurare l'ordine e il decoro delle aree oggetto della presente convenzione nonché la tutela di beni archeologici presenti.

ART. 7 DIVIETO DI SUB - CONCESSIONE

È fatto assoluto divieto al concessionario di sub-concedere a terzi, l'uso parziale o totale in qualsiasi forma del bene oggetto della concessione. Solo in casi particolari e previa autorizzazione della

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara potrà essere affidata a terzi la gestione dei servizi.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Qualora il Concessionario non ottemperasse agli obblighi di cui all'art. 5 e 7 della presente Convenzione o venissero meno i presupposti che ne hanno determinato l'adozione, l'Amministrazione procederà alla revoca della presente su semplice comunicazione scritta, senza che lo stesso possa rivendicare e/o richiedere alcuna indennità o rimborso spese per mancato raccolto o altro.

ART. 9 - CORRISPETTIVO

Il Concessionario effettuerà il servizio a titolo gratuito e si intende compensato di qualsiasi avere o pretesa dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, potendo disporre del fieno che sarà ottenuto a seguito della lavorazione agricola effettuata.

ART. 10 - RESPONSABILITA' E CONTROLLI

Il Concessionario assume in modo esclusivo, diretto e totale rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione delle lavorazioni di cui alla presente Convenzione.

E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara nei confronti di terzi in dipendenza di fatti inerenti o connessi alla gestione delle prestazioni in parola.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo per le province di Chieti e Pescara potrà esercitare in ogni momento, avvalendosi del proprio personale tecnico, verifiche presso i luoghi interessati dall'attività agricola inerente il taglio del fieno.

ART.11- RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia e al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara